## IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

VISTO l'art. 6, comma 2 e seguenti, della legge 8 luglio 1986 n. 349;

**VISTO** il D.P.C.M. del 10 agosto 1988, n. 377;

**VISTO** il D.P.C.M. del 27 dicembre 1988, concernente "Norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale e la formulazione del giudizio di compatibilità di cui all'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, adottate ai sensi dell'art. 3 del D.P.C.M. del 10 agosto 1988, n. 377";

**VISTO** l'art. 20 della legge n. 9 del 9 gennaio 1991, che consente alle imprese la produzione di energia elettrica, determinando in tal modo una liberalizzazione di tali attività produttive;

**VISTO** il decreto legislativo n. 79 del 16 marzo 1999 concernente "Attuazione della direttive 96/92/CE, recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica";

**VISTO** il decreto legge 7 febbraio 2002 n. 7 convertito in legge n. 55 del 9 aprile 2002 recante "Misure urgenti per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale";

**VISTO** l'art. 18, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67; il D.P.C.M. del 2 febbraio 1989 costitutivo della Commissione per le valutazioni dell'impatto ambientale e successive modifiche e integrazioni;

**VISTO** il provvedimento n. 13546/VIA/A.0.13.B del 07.12.1999 del Ministero dell'ambiente con il quale è stata esclusa dall'applicazione della procedura di valutazione dell'impatto ambientale la trasformazione in ciclo combinato delle due esistenti sezioni convenzionali ad olio combustibile (3 e 4) mediante l'installazione di due turbogas da 250 MW ciascuno della Centrale Termoelettrica di Piacenza;

**VISTO** il decreto del Ministero dell'industria commercio e artigianato n. 9 del 23.04.2001 con il quale dette modifiche sono state autorizzate;

**VISTO** il provvedimento DSA/2006/2309 del 27.01.2006 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, con il quale sono state escluse dall'applicazione della procedura di valutazione dell'impatto ambientale le ulteriori modifiche, resesi necessarie in sede di sviluppo progettuale, nel seguito sinteticamente descritte:

- accoppiamento dei due nuovi turbogas ad una sola delle turbine a vapore, al fine di consentire una maggiore flessibilità dell'impianto (il progetto originario prevedeva l'accoppiamento ad entrambe le turbine a vapore);
- -installazione di un nuovo sistema di post combustione per 2000 h/a, finalizzato all'integrazione dall'energia termica disponibile in ragione dell'esigenza manifestata dal Comune di Piacenza di approntamento di un sistema di TLR per le utenze cittadine;

**VISTO** il decreto del decreto del Ministero delle attività produttive n. 6 del 12.04.2006 con il quale le dette ulteriori modifiche sono state autorizzate;

## PRESO ATTO che:

- con nota del 13.04.2006 assunta al prot. n. DSA/2006/11520 del 21.04.2006, la Società Edipower S.p.A. ha presentato istanza di pronuncia di compatibilità ambientale, nell'ambito del procedimento autorizzativo unico ai sensi dell' art. 1 comma 2 della legge 55/2002, per il progetto di modifica della Centrale di Piacenza riguardante un nuovo assetto di funzionamento in post combustione non vincolato al teleriscaldamento (TLR) della città di Piacenza:
- la società Edipower S.p.A. ha provveduto a dare comunicazione al pubblico del deposito del progetto e dello studio di impatto ambientale, per la pubblica consultazione, tramite annunci a mezzo stampa in data 15.04.2006 sui quotidiani "Il Sole 24 ore" e "La Cronaca di Piacenza", e in data 18.04.2006 sul quotidiano "Libertà di Piacenza".

**VISTA** la documentazione trasmessa dalla Società Edipower S.p.A. in data 29.09.2006 a seguito della richiesta di integrazioni effettuate con nota DSA-2006-22757 del 06.09.2006;

**PRESO ATTO** delle motivazioni dell'intervento richiesto dalla Società Edipower S.p.A. di seguito sinteticamente riportate:

- l'attuale configurazione della Centrale Termoelettrica di Piacenza prevede la possibilità di esercizio dell'impianto anche in assetto di post-combustione, tuttavia le attuali autorizzazioni ne limitano l'utilizzo per un massimo di 2000 h/anno e solo per la potenza necessaria a fornire il servizio per le utenze allacciate alla rete di teleriscaldamento, ad oggi non ancora realizzata. La possibilità di utilizzazione della post-combustione in maniera non vincolata alle esigenze del teleriscaldamento consente un esercizio della centrale più flessibile, in grado di rispondere in maniera sollecita alle richieste del mercato elettrico;
- conformemente a quanto previsto in sede di procedura di esclusione VIA relativamente allo stato di attuazione della rete di teleriscaldamento, conclusasi con il citato provvedimento DSA/2006/2309 del 27/01/2006, e in base a quanto indicato dal proponente, risulta che relativamente alla Fase I (da completarsi entro il 2010), ad oggi risulta uno stato di avanzamento dei lavori di competenza della Società ENIA pari a circa il 50% degli investimenti previsti, mentre risulta del tutto completata la parte di competenza della Edipower S.p.A.;

**VISTO** il parere favorevole con prescrizioni n. 937 espresso in data 28.06.2007 dalla Commissione per le Valutazioni dell'Impatto Ambientale a seguito dell'istruttoria effettuata sulla base del progetto, dello studio d'impatto ambientale e documentazione integrativa presentata dalla Società Edipower S.p.A. nonché dei pareri formulati dal Ministero per i beni e le attività culturali, dalla Regione Emilia Romagna e dalla Provincia di Piacenza. Tale parere n. 937 del 28.06.2007 è allegato a questo provvedimento e ne costituisce parte integrante;

**VISTO** che per le zone speciali di conservazione tutelate a livello comunitario localizzate nel raggio di influenza del sito di centrale: SIC/ZPS "Fiume Po da Rio Boriacco a Bosco Ospizio" (Codice IT4010018); SIC e ZPS "Basso Trebbia" (Codice IT4010016); SIC "Monticchie" (Codice IT2090001) è stata effettuata una specifica Valutazione di incidenza, ai sensi dei DPR n. 357/97 e n.120/2003, al

fine di stimare la compatibilità del progetto con le finalità di conservazione e tutela richieste dalla legislazione comunitaria e nazionale vigente in materia. La detta valutazione di incidenza, come risulta dal parere della Commissione VIA n. 937 del 28.06.2007, non ha evidenziato interferenze delle opere in progetto sugli habitat e le specie che hanno determinato la designazione dei siti medesimi;

**PRESO ATTO** che non sono pervenute, ai sensi dell'art. 6 della legge 349/86, osservazioni da parte del pubblico;

**PRESO ATTO** che la Provincia di Piacenza con nota del 10.01.2007 acquisita, al protocollo DSA-2007-00001096 del 16.01.2007, ha fatto pervenire il proprio parere positivo con le prescrizioni in merito all'iniziativa della Edipower S.p.A;

**PRESO ATTO** del parere espresso dalla Regione Emilia Romagna con delibera di Giunta n. 824 dell'08.06.2007, che fa parte integrante di questo provvedimento, con il con il quale la Regione, nel fare far proprio il sopra richiamato parere favorevole della Provincia di Piacenza e le relative prescrizioni ritenute "pienamente condivisibili", ha espresso parere favorevole in merito all'iniziativa della Edipower S.p.A.;

**PRESO ATTO** del parere favorevole espresso dal Ministero per i beni e le attività culturali n. DG/BAP/SO2/34.19.04/16982 del 20.09.2007 che fa parte integrante di questo provvedimento. Tale parere, reso sulla base delle valutazioni espresse dalle Soprintendenze competenti, non evidenzia specifiche prescrizioni da rispettare;

**RITENUTO**, sulla base di quanto premesso, di dover provvedere ai sensi dell'art. 6 della legge 8 luglio 1986 n. 349 alla formulazione del giudizio di compatibilità ambientale del progetto sopraindicato, da rendersi ai sensi della legge n. 55 del 9 aprile 2002 ai fini del rilascio dell'autorizzazione unica da parte del Ministero dello sviluppo economico d'intesa con la Regione Emilia Romagna.

## **DECRETA**

giudizio favorevole di compatibilità ambientale relativamente al progetto dalla Società Edipower S.p.A. - con sede in Milano, Foro Buonaparte, 31 - inerente l'"assetto di funzionamento in post-combustione non vincolato al teleriscaldamento della città di Piacenza" della Centrale Edipower di Piacenza, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- a) Dovranno essere rispettate tutte le prescrizioni di seguito riportate impartite dalla Regione Emilia Romagna con DGR 824 del 04.06.2007 ad eccezione della prescrizione inerente le ore di funzionamento della centrale come modificata al n. 3 che segue:
  - 1. La centrale dovrà essere alimentata esclusivamente a gas metano;
  - 2. Consumo annuo massimo di metano 1.200.000 m<sup>3</sup>/anno;

3. Limiti di emissioni in atmosfera per le due sezioni turbogas in tutte le condizioni di funzionamento escluse le fasi avviamento e arresto:

– Portata massima 1878000 Nm³/anno

- Durata massima 7000 h/anno

Altezza minima90 m

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Ossidi di azoto (espressi come NO<sub>2</sub>) 50 mg/Nm<sup>3</sup>

Monossido di carbonio 30 mg/Nm³

La portata e le concentrazioni degli inquinanti sono da riferire ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 15%;

- 4. La misura delle concentrazioni di NO<sub>x</sub>, CO, O<sub>2</sub>, nonché temperatura, pressione, umidità e portata delle sezioni turbogas deve essere effettuata in continuo;
- 5. Per le caldaie ausiliarie dovranno essere rispettati i limiti già stabiliti con D.M. 23/4/2001;
- 6. I metodi di campionamento e analisi delle emissioni sono quelli riportati nel D. Lgs. 152/2006:
- 7. Tutti i camini di emissione devono essere dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato dal metodo U.N.I.CHIM. M.U. 422 e per quanto riguarda l'accessibilità devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D. Lgs. 626/94;
- 8. Dovrà essere condotta una campagna almeno annuale di misura dei seguenti inquinanti: polveri, PM10, HCl (alla luce dei valori rilevati durante le campagne di misura dei microinquinanti già effettuate), COV; ciò alla luce della qualità dell'aria piacentina che risulta tra le più critiche d'Italia per quanto riguarda gli inquinanti ozono (di cui il COV costituisce un importante precursore unitamente agli ossidi di azoto) ed il PM10 (tali aspetti non sono stati sufficientemente affrontati nel quadro di riferimento ambientale);
- 9. I report da inviare, anche in formato elettronico, all'ARPA sezione provinciale di Piacenza dovranno essere comprensivi dei consumi di metano ed essere concordati con l'Agenzia medesima;
- 10. Il controllo della qualità dell'aria sarà effettuato tramite la rete di monitoraggio provinciale (stazioni fisse, laboratorio mobile), per la quale il proponente, per effetto del rilevante carico emissivo globale sul territorio provinciale ed alla luce delle recenti emergenze in materia di qualità dell'aria, dovrà contribuire, proseguendo la collaborazione in corso, per tutta la durata dell'impianto, alle spese di investimento (eventuali nuovi analizzatori, laboratorio mobile, ricollocazione delle stazioni di monitoraggio) ed a quelle annuali di manutenzione e gestione della rete medesima; le modalità di controllo, nonché le caratteristiche tecniche e gestionali, e i tempi di attuazione dovranno essere definiti sulla base delle prescrizioni indicate dall'amministrazione provinciale di concerto con i competenti organi di controllo;
- 11. Dovranno essere smantellati i due camini da 120 metri, così come dichiarato dal Proponente nell'istanza poi autorizzata con D.M. 23/4/2001;

- 12. Entro il 31/12/2010, se non altrimenti disposto in sede di rilascio dell'AIA, il proponente dovrà adottare le nuove tecnologie disponibili per ridurre le emissioni in atmosfera degli ossidi di azoto rispetto al limite attuale di 50 mg/Nm³ "
- b) Fatte salve tutte le ulteriori misure e/o limitazioni che saranno eventualmente definite nell'ambito del rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale finalizzate al contenimento ed alla prevenzione degli episodi acuti di inquinamento atmosferico, anche in relazione a condizioni ambientali e/o meteoclimatiche critiche, la centrale non potrà essere esercita in assetto di post-combustione nel semestre compreso tra i mesi di ottobre-marzo; tale limitazione non si applica all'esercizio della centrale in assetto di post-combustione utilizzata ai fini del progetto del teleriscaldamento inteso nei termini e nelle modalità di gestione di cui al provvedimento DSA/2006/2309 del 27 gennaio 2006;
- c) La limitazione di cui al punto precedente, non esclude la possibilità che la Regione Emilia Romagna possa adottare ulteriori provvedimenti, più restrittivi, finalizzati al contenimento e alla prevenzione degli episodi acuti di inquinamento atmosferico da raggiungersi attraverso eventuali limitazioni del regime di esercizio della centrale tali da consentire una riduzione delle emissioni di biossido di azoto;
- d) Dovrà essere predisposto con l'ARPA un piano di monitoraggio delle acque del Fiume Po al fine di verificare la conformità dello scarico termico atteso con i valori delle stime riportate nel presente parere. In particolare tale conformità dovrà essere verificata durante l'esercizio nel periodo estivo o comunque durante periodi di magra del fiume stesso;
- e) Tutte le prescrizioni di cui al decreto n. 9 del 23 aprile 2001 sono da intendersi integralmente confermate
- f) Le prescrizioni disposte dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio con la nota DSA/2006/2309 del 27.01.2006, e integrate nel DM del Ministero delle attività produttive n. 6 del 12.04.2006, sono da considerarsi sostituite da quelle indicate nel presente decreto, ad eccezione dell'ultima prescrizione che, integralmente ripresa al punto "12" delle prescrizioni impartite dalla Regione sopra riportata.

La Regione Emilia Romagna, con l'ausilio dell'ARPA, provvederà alla verifica di ottemperanza delle prescrizioni sopra indicate, dandone comunicazione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Il presente provvedimento sarà comunicato alla Società Edipower S.p.A., al Ministero per i beni e le attività culturali, alla Regione Emilia Romagna, alla Provincia di Piacenza, al Comune di Piacenza, all'ARPA Emilia Romagna, nonché al Ministero dello sviluppo economico; sarà cura della Regione Emilia Romagna comunicare il presente provvedimento alle altre Amministrazioni e/o organismi eventualmente interessati;

La Società Edipower S.p.A. trasmetterà al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare- Direzione Salvaguardia Ambientale ed al Ministero per i beni e le attività culturali, copia del

provvedimento autorizzativo finale pubblicato ai sensi dell'art. 11, comma 10 della Legge del 24.11.200 n. 340.

Il presente decreto è reso disponibile, unitamente ai pareri della Commissione VIA, della Regione Emilia Romagna e del Ministero per i beni e le attività culturali sul sito WEB del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Roma lì 30 Aprile 2008

IL MINISTRO
DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA
DEL TERRITORIO E DEL MARE

IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI